Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Venerdì, 14 dicembre 1928 - ANNO VII** — **Numero 290**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignasio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

3162. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2720.
Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . Pag. 6030

3163. — REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2734.
Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica . . . . Pag. 6030

3164. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2719.
Autorizzazione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra ad accettare una donazione ad essa fatta da S. M. Vittorio Emanuele III, Re d'Italia . . . . Pag. 6031

3165. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2721.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali, riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima. . . . Pag. 6031

3166. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2722.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima. Pag. 6034

3167. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2723.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima . . . . Pag. 6037

3168. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2724.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima . . . . Pag. 6040

3169. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2725.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima . . . . Pag. 6044

3170. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2726.
Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima . . . . Pag. 6047

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.
Proroga del termine stabilito per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, medico veterinario e di perito forestale . . . . Pag. 6050

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.
Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ad aprire alcune filiali . . . . Pag. 6050

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 6050

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » in provincia del Friuli . . . . Pag. 6053

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 6053

Ministero dell'economia nazionale: Elenchi nn. 15 e 16 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di agosto 1925 . . . . Pag. 6054

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **3162.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **2720.**

Determinazione del posto spettante al procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, che stabilisce l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità, a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 380, con il quale è stata istituita la carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Ritenuta la opportunità di stabilire il posto spettante al procuratore generale anzidetto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è collocato nella categoria IV, classe 7ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 93. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **3163.**

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. **2734.**

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, successivamente modificato dai Regi decreti 6 febbraio 1927, n. 315, e 23 giugno 1927 numero 1241;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, modificato dai Regi decreti 6 febbraio 1927, n. 315, e 23 giugno 1927, n. 1241, è sostituito dal seguente:

Il Ministero dell'aeronautica comprende:

a) il Gabinetto del Ministro;

b) la Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;

c) un Ufficio leggi e decreti, aggregato al Gabinetto;

d) una Direzione generale del personale militare e delle scuole, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

e) una Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

f) una Direzione superiore degli studi e delle esperienze;

g) una Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, retta dal tenente generale o dal generale del Genio aeronautico;

h) un Ufficio centrale del demanio, retto da un generale di divisione o di brigata aerea, ovvero dal tenente generale o dal generale del Genio aeronautico;

i) una direzione generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

l) un Ispettorato di commissariato militare, retto dal generale del Commissariato militare aeronautico;

m) un Ufficio sanitario, retto da un ufficiale superiore medico del Regio esercito o della Regia marina;

n) un Ufficio aviazione civile e traffico aereo, retto da un capo divisione civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 101. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3164.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2719.

Autorizzazione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra ad accettare una donazione ad essa fatta da S. M. Vittorio Emanuele III, Re d'Italia.

N. 2719. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, l'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra viene autorizzata ad accettare la donazione ad essa fatta, per i suoi fini di assistenza, da S. M. Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d'Italia, e consistente nella Villa Reale col giardino e oggetti mobili nonchè in due terreni annessi, siti in Bordighera, già di proprietà di S. M. la Regina Margherita.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3165.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2721.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali, riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma della legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 94. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei professionisti e degli artisti.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti è costituita dalle organizzazioni sindacali dei professionisti ed artisti.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le capacità professionali e di procurare lavoro ai disoccupati;

b) di assicurare ai soci la difesa della produzione artistica e dell'attività professionale;

c) di assistere i soci nelle vertenze che sorgano nell'esplicazione della loro attività e che, a giudizio degli organi sindacali, rispondano a ragioni di giustizia;

d) di provvedere, nell'àmbito ed in conformità delle leggi vigenti, alla valorizzazione ed alla tutela dei titoli di studio relativi alle professioni ed alle arti, anche nei riguardi di coloro che siano muniti dei detti titoli, e, per la loro attività, non siano inquadrati nei Sindacati che fanno parte della Confederazione; prendendo in tal caso accordi con l'associazione sindacale o con l'associazione autorizzata, alla quale essi appartengano;

e) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi protettive e sulla previdenza;

f) di elevare la cultura tecnica e generale, mediante conferenze, esposizioni, ecc.

Art. 6.

La Confederazione riconosce soltanto le condizioni stabilite dai propri organismi sindacali.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Direttorio nazionale;

c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentanti da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, di accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario; o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera *d*).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in

vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente art. 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 3166.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2722.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale, per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso

al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma di legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 95. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei lavoratori di ambo i sessi di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è costituita dalle organizzazioni sindacali di ogni categoria ed attività manuale, tecnica ed amministrativa dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati comunali, provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi, in relazione a quanto dispongono le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e con la emigrazione interna;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti collettivi di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgano tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e di assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Art. 6.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni di grado inferiore devono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione, la quale potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali, in discussione presso le Associazioni dipen-

denti, che rivestano a suo giudizio particolare importanza nell'interesse generale.

In ogni caso i contratti stipulati dalle Associazioni di grado inferiore dovranno riportare per la loro validità la ratifica della Confederazione.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Direttorio nazionale;

c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentati da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, d'accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario; o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera d).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provin-

ciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente articolo 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 3167.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2723.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma della legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 96. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei lavoratori di ambo i sessi di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa commerciale.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è costituita dalle organizzazioni sindacali di ogni categoria ed attività manuale, tecnica ed amministrativa commerciale.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati comunali, provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi, in relazione a quanto dispongono le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e con la emigrazione interna;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti collettivi di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgano tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e d'assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Art. 6.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni di grado inferiore devono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione, la quale potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali, in discussione presso le Associazioni dipendenti, che rivestano a suo giudizio particolare importanza nell'interesse generale.

In ogni caso i contratti stipulati dalle Associazioni di grado inferiore dovranno riportare per la loro validità la ratifica della Confederazione.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;
b) il Direttorio nazionale;
c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentati da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, di accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario, o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera d).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente articolo 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **3168**.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **2724**.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma della legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 97. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei lavoratori di ambo i sessi di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa agricola.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è costituita dalle organizzazioni sindacali di di ogni categoria ed attività manuale, tecnica ed amministrativa agricola.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati comunali, provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi, in relazione a quanto dispongono le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e con la emigrazione interna;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti collettivi di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgano tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e d'assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Art. 6.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni di grado inferiore devono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione, la quale potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali, in discussione presso le Associazioni dipendenti, che rivestano a suo giudizio particolare importanza nell'interesse generale.

In ogni caso i contratti stipulati dalle Associazioni di grado inferiore dovranno riportare per la loro validità la ratifica della Confederazione.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;
b) il Direttorio nazionale;
c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentati da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, d'accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario, o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera d).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente art. 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 3169.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2725.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale, per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma della legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 98. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei lavoratori di ambo i sessi di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa bancaria.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii è costituita dalle organizzazioni sindacali di ogni categoria ed attività manuale, tecnica ed amministrativa bancaria.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati comunali, provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi, in relazione a quanto dispongono le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e con la emigrazione interna;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti collettivi di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgano tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e d'assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Art. 6.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni di grado inferiore devono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione, la quale potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali, in discussione presso le Associazioni dipendenti, che rivestano a suo giudizio particolare importanza nell'interesse generale.

In ogni caso i contratti stipulati dalle Associazioni di grado inferiore dovranno riportare per la loro validità la ratifica della Confederazione.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Direttorio nazionale;

c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentati da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, di accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario, o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera *d*).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui

relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente articolo 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 3170.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2726.

Revoca del riconoscimento della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei detti Sindacati ed approvazione dello statuto della Confederazione medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1928, n. 2508, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1928, con la quale il commissario straordinario della Federazione predetta, nominato ai sensi del decreto Ministeriale 23 novembre 1928, ha chiesto la trasformazione della Federazione stessa in Confederazione nazionale, per renderne l'organizzazione più rispondente alle norme della legge e del regolamento sindacale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria già dipendenti dalla Federazione della quale è stato revocato il riconoscimento con l'art. 1 del presente decreto.

E' approvato lo statuto della Confederazione, riconosciuta a termine del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Confederazione predetta.

Art. 3.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, in confronto con le Associazioni nazionali, provinciali ed interprovinciali da essa dipendenti, a norma della legge e dello statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 99. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali

dei lavoratori di ambo i sessi di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa industriale.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è costituita dalle organizzazioni sindacali di ogni categoria ed attività manuale, tecnica ed amministrativa industriale.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati comunali, provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 5.

La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi, in relazione a quanto dispongono le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e con la emigrazione interna;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti collettivi di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgano tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e d'assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Art. 6.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni di grado inferiore devono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione, la quale potrà in ogni momento avocare a sè di pieno diritto la trattazione di quelle questioni sindacali, in discussione presso le Associazioni dipendenti, che rivestano a suo giudizio particolare importanza nell'interesse generale.

In ogni caso i contratti stipulati dalle Associazioni di grado inferiore dovranno riportare per la loro validità la ratifica della Confederazione.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Confederazione.

Art. 8.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso nazionale;

b) il Direttorio nazionale;

c) la Presidenza.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati degli organismi di categoria — provinciali ed interprovinciali — designati dai rispettivi Congressi in proporzione del numero dei rappresentati da ogni singola Associazione, ed a norma degli statuti delle Associazioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, i membri del Direttorio nazionale della Confederazione ed i dirigenti delle Unioni e dei Sindacati nazionali.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, di accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario, o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera d).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente del Congresso è il presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

Il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente statuto, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il presidente, i Congressi nazionali.

Art. 13.

Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è designato dal Congresso nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso nazionale il presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i corpi o enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli statuti relativi.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta al presidente.

Amministrazione.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 18.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

Art. 19.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 21.

Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Art. 22.

Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le Associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

Art. 25.

La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria sarà nominato dal Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso nazionale a mente del precedente articolo 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Proroga del termine stabilito per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, medico veterinario e di perito forestale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 2 novembre 1928-VII, che indice la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di medico veterinario e di perito forestale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 263 del 12 novembre 1928-VII;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami stessi;

Decreta:

Il termine, entro il quale chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di medico veterinario e di perito forestale dovrà presentare la domanda di ammissione, corredata della necessaria documentazione, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(682)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1928.

Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ad aprire alcune filiali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, sulla tutela del risparmio;

Veduta la domanda di autorizzazione alla apertura di filiali, presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, è autorizzato ad aprire proprie filiali nei comuni di Ozieri, Alghero, Tempio e Terranova Pausania in provincia di Sassari ed in quelli di Sorgono, Macomer e Bosa, in provincia di Nuoro.

Art. 2.

In luogo della filiale di Santadi (Cagliari) che sarà soppressa, l'Istituto anzidetto, è autorizzato ad aprirne altra, nel comune di S. Antioco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*:
BISI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(580)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antolovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Eufemia Lovrinovich, nato a S. Lorenzo del

Pasenatico il 2 aprile 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Rosina, nata a San Lorenzo del Pasenatico il 12 aprile 1893; ed al nipote Giovanni figlio illeggittimo di Rosina, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 9 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(467)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antolovich Giuseppe, figlio illegittimo di Maria Antolovich, nato a Pola il 2 aprile 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(468)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Natale, figlio del fu Martino e della fu Maria Zuccherich, nato a Sanvincenti il 14 gennaio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Klobas fu Antonio e di Elena Sancovich, nata a Silun Mont'Aquila il 19 settembre 1900; ed ai figli: Stefano, nato a Zagabria il 26 febbraio 1921; Maria, nata a Rovigno il 4 gennaio 1926; Angela, nata a Rovigno il 16 marzo 1924, e Vittorio, nato il 17 marzo 1927 a Pola.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(469)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antonich Giuseppina, figlia del fu Francesco e della fu Caterina Tercovich, nato a Pola il 21 marzo 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Daria, nata a Pola il 18 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(470)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Carloviz » (Carlovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carloviz (Carlovich) Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Nicoletta Sponza, nato a Rovigno il 15 gennaio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Malusà Antonia fu Antonio e fu Elena Veggian, nata a Rovigno il 30 giugno 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(471)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Antonio, figlio di Antonio e di Maria Cernaz, nato a Racevaz il 2 dicembre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Maria fu Gregorio e fu Orsola Poropat, nata a Terstenico il 5 luglio 1902: ed ai figli nati a Rovigno: Jolanda-Maria, il 5 novembre 1922; Antonio, il 27 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(472)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cerneha » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cerneha Giovanni, figlio del fu Simone e Orsola Cessich, nato a Villa Cerneha-Pinguente il 9 aprile 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cernecca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brljavac Caterina fu Giuseppe e di Maria Klai, nata a Villa Brljavac-Pinguente il 2 aprile 1879; ai figli nati a Pinguente (Villa Cerneha): Giovanni, il 15 dicembre 1905; Giuseppe, il 26 giugno 1900; ed ai figli nati a Rovigno: Antonio, l'11 dicembre 1909; Pietro, il 20 maggio 1911; Rosa, il 25 giugno 1914; Carlo, il 1° novembre 1916; Renato, il 27 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(473)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Arzon » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Arzon Mercede Maria, figlia illegittima di Carolina, nata a Pola il 30 ottobre 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arzoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(474)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Arbanassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Arbanassich Caterina vedova Rodolfo, figlia di Bulich Biagio e di Maria Bachiaz, nata a Pedena-Pisino il 23 agosto 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arbanassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola: Giovanni, il 5 agosto 1907; Giuseppe, il 26 giugno 1914; Bruno, il 18 novembre 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(475)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Matteo, figlio di Antonio e di Cernaz Maria, nato a Silun Mont'Aquila il 16 maggio 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Braicovich Elena di Tomaso e di Sancovich Caterina, nata a Silun Mont'Aquila il 5 dicembre 1908; ed al figlio Giovanni, nato a Rovigno l'8 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » in provincia del Friuli.

Con R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 6933, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, al registro 23, foglio 39, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini », in provincia del Friuli, ed è stato accolto, per quel che di ragione, il ricorso 19 agosto 1926 del comune di Marano Lagunare contro l'inclusione nel comprensorio consorziale della sacca lagunare denominata del Foffolo e Pantiere, mentre è stato respinto l'altro ricorso 18 agosto 1926 dei signori Antonio e Angelo Marin e altri contro l'inclusione nel comprensorio del Consorzio delle Valli Corniolo, del Medico, Nuova della Vedova, la Cune, dei Rossetti, Verchia e Ara del Lovo.

A formare la Deputazione provvisoria del nuovo Ente (art. 74 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256) sono stati designati i podestà di Carlino, Marano Lagunare e Muzzana ed i signori Ugo Treves de' Bonfili, Bonifacio Rizzani, Giacomo Margreth, Antonio Cavarzerani, Giovanni Mizzau ed Angelo Marin.

(579)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 44.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.63	Belgrado	33.65
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.64	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.673	Norvegia	5.10
Spagna	310.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.10
Praga	56.67		
Romania	11.47	Rendita 3.50 %	71.84
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.65
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.65
Oro	368.29		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenchi nn. 15 e 16 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di agosto 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 15-16 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », Anno XIII (1925), supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**			
7-1-1924	Ditta Avola & Lo Pinto, già Avola Lo Pinto Cortese, a Catania.	Marchio di fabbrica per zolfo.	275-83	27280	14-8-1925
25-7-1925	Ditta Francesco Romana, a Torino.	Marchio di fabbrica per pelli di vitello intiere o in schiappe, vellutate dal lato fiore in bianco, nero o colorato e pelli conciate in genere	275-39	31634	11-8-1925
25-7-1925	Ditta Francesco Romana, a Torino.	Marchio di fabbrica per pelli di vitello intiere o in schiappe, vellutate dal lato fiore in bianco, nero o colorate e pelli conciate in genere.	275-40	31635	11-8-1925
16-6-1925	Società Italiana Talco e Grafite, Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per talco e grafite, sia greggi che macinati.	275-19	31393	7-8-1925
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè, surrogati; olii e grassi commestibili.**			
4-12-1924	Ditta Arioli & Bassanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	276-100	30115	26-8-1925
14-2-1925	Ditta Ambrogio Balestreri, a Cremona.	Marchio di fabbrica per biscotti.	277-31	30531	28-8-1925
22-12-1924	Virginio Beccarelli, a Padova.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	277-10	30286	26-8-1925
30-11-1923	Ditta Bertini Donati, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biscotti.	276-61	27112	21-8-1925
24-6-1925	Società Anonima Bonifiche Pontine, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari comunque conservati in scatole.	275-17	31351	7-8-1925
6-7-192[illegible]	Ditta Fernando Buitoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per pastina glutinata.	276-56	26264	20-8-1925
13-11-1924	Ditta G. Buttignoni, a Trieste.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	276-96	30071	26-8-1925
7-3-1925	Ditta Duilio Calvi & Figli, a Imperia I.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	277-46	30683	30-8-1925
10-12-1924	Ditta Casanova & C., a Genova.	Marchio di commercio per formaggio.	276-98	30086	26-8-1925
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio.	277-19	30437	27-8-1925
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per sardine in scatole.	277-20	30441	27-8-1925
21-1-1925	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per conserve di pesce.	277-26	30462	27-8-1925
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio.	277-15	30433	27-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per pasta di acciughe.	277-16	30434	27-8-1925
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per sardine all'olio.	277-17	30435	27-8-1925
30-12-1924	Conservifici dell'Antica Società Generale Francese di Conserve Alimentari S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per conserve di pesce.	277-18	30436	27-8-1925
15-2-1924	Emilio Dahò, a Milano.	Marchio di fabbrica per fiocchi d'avena alimentari.	276-17	27532	17-8-1925
13-5-1925	Eskimo Pie Corporation, a Chicago, Illinois (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per dolce costituito da crema ghiacciata, o gelati rivestiti di uno strato di cioccolato od altra sostanza. (Già registrato negli Stati Uniti d'America il 6 giugno 1922 al n. 155844).	275-59	31069	12-8-1925
19-12-1924	Società Anonima Biscotteria Glutineria Lombarda Favara & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per paste dolci di tipo viennese, ripiene di semi di papavero.	277-3	30142	26-8-1925
5-2-1925	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	277-37	30591	28-8-1925
5-2-1925	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	277-38	30592	28-8-1925
5-2-1925	Ditta Frugone & Preve, a Genova.	Marchio di fabbrica per riso.	277-39	30593	28-8-1925
13-8-1923	Casa Gastronomica Ermenegildo Fuso, a Rifredi (Firenze).	Marchio di fabbrica per sottaceti, ortaggi al naturale, conserve di pomidoro, marmellate ed affini.	275-52	26555	12-8-1925
24-9-1923	Ditta Granata, Vida & C., a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per margarina burrificata.	276-11	26705	17-8-1925
24-9-1923	Ditta Granata Vida & C., a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	276-12	26706	17-8-1925
10-3-1925	La Industrial Paraguaya S. A., a Buenos Ayres (Argentina).	Marchio di fabbrica per the (Già registrato nella Repubblica Argentina al n. 57889).	277-44	30640	30-8-1925
24-10-1924	Ditta D. Lazzaroni & C., a Saronno (Milano).	Marchio di fabbrica per dolci.	276-78	28880	22-8-1925
27-6-1925	Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti & C., Società Anonima, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olii commestibili.	275-20	31402	7-8-1925
16-5-1924	Ditta Federico Matrone & De Rensis, a Scafati (Salerno).	Marchio di fabbrica per salsa di pomodoro.	276-45	28203	19-8-1925
18-9-1924	Carlo Muratorio, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva da tavola e medicinale.	276-72	28772	22-8-1925
6-5-1924	Oreste Piletti, a Parma.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	276-42	28026	19-8-1925
8-11-1924	Sebastiano Privitera, a Trieste.	Marchio di fabbrica per biscotti da dessert di mandorle.	276-95	30070	26-8-1925
8-10-1924	Tommaso Raso, a Napoli.	Marchio di fabbrica per compresse zuccherate con essenze varie.	276-79	28938	22-8-1925
11-4-1924	Arturo Sagna, a Castel di Sangro (Aquila).	Marchio di fabbrica per dolce a forma di bombon.	276-58	27879	20-8-1925
10-5-1924	Ditta Fratelli Schlechtleitmer, a Bolzano (Trento).	Marchio di fabbrica per caffè tostato.	275-84	28215	14-8-1925
8-3-1922	Ditta Luigi Sesti, a Lucca.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	276-51	23432	20-8-1925
22-1-1923	Ditta Luigi Sesti, a Lucca.	Marchio di fabbrica per pastine glutinate.	276-29	25139	18-8-1925
17-3-1925	Guglielmo Tesei, a Pedaso (Ascoli Piceno).	Marchio di fabbrica per frutta.	275-86	30731	14-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-12-1924	Ditta Znidersic & Co, a Bisterza (Venezia Giulia).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	277-23	30442	27-8-1925
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
22-9-1924	Giovanni Blanco, a Torre del Greco (Napoli).	Marchio di fabbrica per liquore.	276-74	28780	22-8-1925
13-2-1925	Pompilio Benedetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquore.	275-58	30487	12-8-1925
13-3-1925	Ditta F. Bertocchini & C., a Livorno.	Marchio di fabbrica per vino aleatico.	277-47	30685	30-8-1925
22-2-1924	Brüder Reininghaus Aktiengesellschaft für Brauerei und Spiritus-Industrie, a Steinfeld bei Graz (Austria).	Marchio di fabbrica per birra. (Già registrato in Austria al n. 2333).	276-16	27470	17-8-1925
3-3-1925	Michele Cannone a Milano.	Marchio di fabbrica per vermouth-bitter-americano.	275-22	30621	10-8-1925
30-6-1925	Società Anonima Francesco Cinzano & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, liquori, bevande alcooliche o non alcooliche, aperitivi, tonici, cordiali, elisir, ricostituenti, vini medicinali, succhi di frutta, estratti, bibite, infusioni, sciroppi, droghe, erbe, aromi, cortecce, radici, effervescenti, prodotti enologici, fermenti, alcool e spiriti ed in generale tutti gli ingredienti e mezzi adoperati nella produzione delle bevande alcooliche e non alcooliche.	275-9	31490	6-8-1925
4-12-1924	Antonio Donà a Schio (Vicenza).	Marchio di fabbrica per liquore.	275-12	30284	7-8-1925
26-1-1922	Ditta Francesco Faija & C.o a Bologna.	Marchio di fabbrica per estratti di liquori.	276-24	23212	18-8-1925
27-5-1925	Ditta Costantino fu G. Rigamonti a Milano.	Marchio di fabbrica per essenza di limone.	275-28	31266	10-8-1925
8-6-1925	Ditta Costantino fu G. Rigamonti a Milano	Marchio di fabbrica per essenza di limone.	275-41	31309	11-8-1925
2-7-1925	Ditta Martini & Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	275-10	31493	6-8-1925
18-11-1924	Cantine Fratelli Santesi, a Roma.	Marchio di fabbrica per vino.	275-56	28994	12-8-1925
18-9-1924	Giovanni Sodini a Roma.	Marchio di fabbrica per liquore.	276-69	28704	21-8-1925
11-12-1924	Società Anonima « A. R. S. » (Aromatici Riccardo Subinaghi) a Milano.	Marchio di fabbrica per olei eterei, essenze, profumi sintetici e materie prime per profumeria, saponeria, liquoreria, confetteria, e prodotti farmaceutici.	277-1	30126	26-8-1925
14-11-1924	Angela Tencone Ghibaudi a Genova.	Marchio di fabbrica per liquore.	276-93	30035	26-8-1925
18-3-1922	Nicola Vignale a Sampierdarena (Genova).	Marchio di fabbrica per liquore.	275-51	23580	12-8-1925
16-6-1925	Carlo Visca a Genova.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	275-64	31338	13-8-1925
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.			
14-3-1925	Cesare Alberici a Milano.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	277-49	30714	30-8-1925
14-3-1925	Cesare Alberici a Viggiù (Como).	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	277-50	30715	30-8-1925
5-2-1925	Ditta Achille Banfi a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	275-85	30516	14-8-1925
2-7-1923	Luisa Breber, a Roma e Parigi.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	276-8	26210	17-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-7-1924	Giovanni Pietro Dao a Bassano (Vicenza).	Marchio di fabbrica per tintura per capelli.	276-81	28572	24-8-1925
28-4-1925	Società Anonima Saponi e Glicerina, Saponerie Fratelli De Bernardi a Torino.	Marchio di fabbrica per saponette.	275-1	31000	6-8-1925
27-4-1923	Giovanni de Giusti a Padova.	Marchio di fabbrica per specifico per la bellezza e l'igiene della pelle.	276-55	25695	20-8-1925
18-4-1922	Giuseppe Favia a Bari.	Marchio di fabbrica per sapone.	275-82	23726	14-6-1925
19-2-1924	Antonio Renato Ghisotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone in scaglie per uso casalingo.	276-18	27541	17-8-1925
12-6-1923	Jean Jordeau, Inc. a South Orange (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per preparato per distruggere i peli superflui. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 180441).	276-6	26015	17-8-1925
20-2-1925	Giovanni Giorgio Lettner a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi, lozioni, detersivi in forma liquida, solida e polverizzati.	277-34	30548	28-8-1925
7-3-1925	Laboratorio Chimico Mediolanum di Marcucci Giuseppe a Milano.	Marchio di fabbrica per lozioni per capelli.	277-48	30699	30-8-1925
10-6-1925	Pietro Mora a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto igienico e di profumeria.	275-36	31318	11-8-1925
10-6-1925	Pietro Mora a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto igienico e di profumeria.	275-37	31319	11-8-1925
10-6-1925	Pietro Mora a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto igienico e di profumeria.	275-38	31320	11-8-1925
20-4-1922	Mario Geronazzo a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi per industria; saponi comuni e saponi da toletta.	276-25	23657	18-8-1925
23-10-1924	Luigi Porcelli a Milano.	Marchio di fabbrica per preparati in genere per toletta.	276-77	28876	22-8-1925
12-6-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	276-63	28427	21-8-1925
12-6-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	276-64	28428	21-8-1925
12-6-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	276-60	28425	20-8-1925
12-6-1924	Raffineria Triestina di Olii Minerali a Trieste.	Marchio di fabbrica per olio lubrificante.	276-62	28426	21-8-1925
9-6-1925	Società Anonima Mazzoleni De' Stefani a Brescia.	Marchio di fabbrica per crema e lozione per capelli.	275-34	31313	11-8-1925
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine** (non compresi in altre classi).			
8-6-1925	Carlo Brivio a Milano.	Marchio di commercio per speciali bronzine e cuscinetti per motori.	275-43	31311	11-8-1925
24-3-1922	Carlo Carloni a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale di fusione specialmente adatto per la fondita di griglie per caldaie a vapore e forni in genere e parti di macchine.	276-52	23491	20-8-1925
30-5-1925	Ditta Cavallini & Flurio a Pisa.	Marchio di fabbrica per macchine automatiche per affilare seghe a nastro e circolari.	275-66	31347	13-8-1925
12-6-1925	Società Anonima Macchine Ing. Colorni a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine agricole ed industriali.	275-61	31323	13-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-2-1925	Officina Meccanica A. Del Sole S. A. a Varese (Como).	Marchio di fabbrica per macchine in genere per la lavorazione del legno e del sughero e macchine utensili in genere.	277-32	30543	28-8-1925
5-10-1922	Alfonso ed Angelo Fratelli Europeo, a Milano.	Marchio di fabbrica per candele d'accensione.	276-26	24636	18-8-1925
28-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per ferri da maniscalco, scalpelli a freddo, coltelli da pittore, compassi, trapani, utensili per operaio copritore, taglieri, macinini da caffè, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatori, martelli, ascie, punte da trapani, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-27	24791	18-8-1925
29-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-28	24800	18-8-1925
21-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri, lime, raspe, seghe, pialle, punte da trapani, martelli, cacciaviti, chiavi e utensili in genere.	276-31	24749	18-8-1925
21-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, scalpelli da intaglio e da scanalare a taglio curvo, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapani, tenaglie, cacciaviti, chiavi, calibri, utensili da magnani, da falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-32	24750	18-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe da falegname, seghe, ferri per pialle, da taglio, da sbozzare, scanalare, modellare, punzoni, mannaresi, martelli, ascie, utensili per incisori, forni, madreviti, stamperia, magnani, falegnami, bottai, carpentieri, punzonatori, spaccalegne, bulloneria e serraviti, raspini, macinini da caffè e utensili in genere.	276-33	24751	18-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe da legno, seghe, ferri da pialle per spianare, sbozzare, scanalare, sagomare, punzoni, mannaresi, martelli, ascie, utensili per incidere, per forare e per filettare, per magnani, falegnami, bottai, carpentieri, bolloneria e serraviti, raspini, macinini da caffè e utensili in genere.	276-34	24752	18-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe da legno, seghe, ferri da pialle per spianare, sbozzare, scanalare, sagomare, punzoni, mannaresi, martelli, ascie, utensili per incidere, forare, filettare, stampare, per magnani, falegnami, bottai, carpentieri, chiavi per dadi, raspini, macinini da caffè e utensili in genere.	276-35	24753	18-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe da legno, seghe, ferri da pialle per disgrossare, sbozzare, scanalare, sagomare, punzoni, mannaresi, ascie, utensili per incidere, forare, filettare, stampare, per magnani, falegnami, bottai, carpentieri, chiavi per dadi, raspini, macinini da caffè e utensili in genere.	276-36	24754	18-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe da legno, seghe, ferri da pialle per spianare, sbozzare, scanalare, sagomare, punzoni, mannaresi, ascie, utensili per incidere, trapanare, filettare, stampare, per magnani, falegnami, bottai, carpentieri, bolloneria, chiavi per dadi, raspini, macinini da caffè e utensili in genere.	276-37	24755	18-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, da intaglio, scalpellare, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-38	24756	18-8-1925
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili da maniscalco, scalpelli a freddo, coltelli da pittori, compassi, trapani, utensili per coperture, taglieri, macinini da caffè, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare, e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-39	24763	18-8-1925
27-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per ferri da maniscalco, scalpelli a freddo, coltelli da pittore, compassi, trapani, utensili da operaio copritore, taglieri, macinini da caffè, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatori, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelli, cacciavite, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai, carpentieri e utensili in genere.	276-40	24790	18-8-1925
21-6-1924	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per macinini da caffè.	276-46	28251	19-8-1925
22-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente trapani, lime, raspe, seghe, pialle, ferri per scanalare e di Guillaume, per intagliare, scalpellare, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelli, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-71	24758	13-8-1925
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe seghe, pialle, ferri da scanalare e di Guillaume, ferri per intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-72	24759	13-8-1925
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri da scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-73	24760	13-8-1925
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente per lavori di coperture, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare	275-74	24761	13-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		e di Guillaume, ferri da intagliatori, scalpelli, martelli, ascie, punte da trapani, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.			
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente da maniscalco, lime, raspe, seghe, pialle, ferri da scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-75	24762	13-8-1925
23-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente taglieri da cucina.	275-76	24764	13-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-77	24779	13-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente scalpelli a freddo, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegami, bottai e carpentieri.	275-78	24780	13-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-79	24781	13-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente cazzuole da muratore, lime, raspe, seghe, pialle, ferri da scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magna-falegnami, bottai e carpentieri.	275-80	24782	13-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente squadre da meccanico e da montatore, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-91	24783	14-8-1925
24-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-92	24784	14-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
25-11-1923	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente coltelli da pittore, lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-93	24785	14-8-1925
27-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-94	24789	14-8-1925
28-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-95	24792	14-8-1925
28-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-96	24793	14-8-1925
28-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-97	24795	14-8-1925
28-11-1925	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-98	24796	14-8-1925
29-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-99	24798	14-8-1925
29-11-1922	Fabrique d'Outils Mutzig-Framont, a Mutzig (Francia).	Marchio di fabbrica per utensili in genere e specialmente lime, raspe, seghe, pialle, ferri a scanalare e di Guillaume, ferri da intagliare, scalpelli, raschiatoi, martelli, ascie, punte da trapano, tenaglie, trivelle, cacciaviti, chiavi per bolloni e dadi, calibri, utensili per magnani, falegnami, bottai e carpentieri.	275-100	24799	14-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-4-1925	Società Anonima Marazza — Smalterie e Lavorazione Metalli, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli in metallo smaltato, nichelato e litografato per scopi ed usi domestici, industriali e scientifici.	275-13	30949	7-8-1925
15-10-1924	Ditta Pietro Muzzi, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per macchine per tessitura, filatura, appretto e simili.	276-76	28849	22-8-1925
28-5-1924	Ditta Christof Piesslinger, a Molln (Austria).	Marchio di fabbrica per falci, falciuole e falcetti.	276-44	28185	19-8-1925
2-7-1924	Ditta Maurice Poyet & Cie Ing. a Parigi.	Marchio di fabbrica per stantuffi per motori di ogni genere.	276-48	28370	19-8-1925
20-7-1921	F. Reddaway & Co, Ltd. a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cinghie tessute in pelo per comando di macchine. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 392098).	276-21	22037	18-8-1925
20-7-1921	F. Reddaway & Co, Ltd. a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per maniche o tubazioni flessibili di ogni genere. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 394120).	276-22	22038	18-8-1925
9-6-1925	Severino Vaccari a Trieste.	Marchio di fabbrica per sega a motore per il taglio di boschi.	275-69	31359	13-8-1925
13-6-1925	Ditta Giuseppe Zappa a Milano.	Marchio di fabbrica per punte, lime e seghetti per metallo, seghe circolari per metallo e per legno, maschi, alesatori ed articoli affini.	275-46	31326	11-8-1925
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
17-7-1925	Società Anonima Officine Piemontesi a Torino.	Marchio di fabbrica per indicatori di velocità, contachilometri, contagiri, orologi ed apparecchi meccanici di precisione in genere, nonchè pezzi di ricambio relativi.	275-29	31631	10-8-1925
13-12-1924	Carlo Bassoli a Bologna.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche.	277-9	30268	26-8-1925
24-1-1925	Società Italiana Apparecchi Radio Elettrici S.I.A.R.E. a Piacenza.	Marchio di fabbrica per apparecchi, macchine e materiale radio-elettrico ed affini.	277-24	30449	27-8-1925
12-2-1925	Società Italiana Lampade Elettriche Speciali a Pavia.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche in genere.	277-29	30527	27-8-1925
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
15-1-1925	Nobel's Explosives Company Limited, a Stevenston presso Glasgow, Ayrshire (Scozia).	Marchio di fabbrica per sostanze e materie esplosive di tutti i generi e specialmente potenti esplosivi, detonatori e inneschi di sicurezza.	277-21	30316	27-8-1925
15-1-1925	Nobel's Explosives Company Limited, a Stevenston presso Glasgow, Ayrshire (Scozia).	Marchio di fabbrica per sostanze e materie esplosive di tutti i generi e specialmente potenti esplosivi, detonatori e inneschi di sicurezza.	277-22	30317	27-8-1925
10-6-1925	Società Anonima Italiana Davey, Bickford, Smith, a Milano.	Marchio di fabbrica per esplosivi, polveri, inneschi, miccie, accenditori ed artifizi pirotecnici in genere.	275-16	31317	7-8-1925
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
18-6-1925	Mario Panini Finotti a Bologna.	Marchio di fabbrica per speciale materiale da costruzione composto essenzialmente di legno e sostanze cementanti.	275-68	31357	13-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-6-1925	The Master Builders Company a Cleveland, Ohio (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per calcestruzzo, ceramica, materie indurenti, intonaci superficiali, colori e forniture per lavori edilizi.	275-44	31322	11-8-1925
15-6-1925	Michele Trasatti a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto liquido ed in cristalli per l'indurimento e l'impermeabilizzazione di pavimenti, intonachi, pietre artificiali e tutti i lavori in cemento in genere.	275-49	31330	11-8-1925
		Classe IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
16-6-1925	Efisio Odello a Genova.	Marchio di fabbrica per compresse combustibili speciali per rapida accensione.	275-63	31337	13-8-1925
13-6-1925	Società Industrie Pozzoli & Steffanoni a Milano.	Marchio di fabbrica per stufe in cotto a circolazione d'aria.	275-45	31325	11-8-1925
20-6-1925	Società Italo Americana pel Petrolio a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi derivati.	275-3	31354	6-8-1925
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.			
1-3-1923	Angelo Alpi a Milano.	Marchio di fabbrica per damigiane con rivestimento impermeabile.	276-3	25421	17-8-1925
22-9-1924	Luigi Guglielminotti a Milano.	Marchio di commercio per giuoco da tavolino.	275-21	28743	10-8-1925
10-4-1924	Luigi Michelagnoli a Bologna.	Marchio di fabbrica per banchi, anfore, sopramobili, apparecchi refrigeranti apparecchi per bar, sifoni serpentine.	276-20	27993	17-8-1925
16-6-1925	Ditta Enrico Re a Monza.	Marchio di fabbrica per borse per spesa, cartelle da scuola in dermoide, pelle o fibra.	275-60	31332	12-8-1925
27-2-1925	« La Rinascente » Società per l'Esercizio di Grandi Magazzini a Milano.	Marchio di commercio per batterie di cucina; pentole, cogome, padelle ecc. e in genere i recipienti da cuocere e da servire in tavola.	277-42	30617	30-8-1925
27-1-1925	Sodastream Limited, a Canden Town, a Londra.	Marchio di fabbrica per becchi a valvola per acqua di seltz e simili. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 448624).	277-12	30382	27-8-1925
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.			
12-2-1925	Ditta C. Matteucci & Galoppini a Cecina (Pisa).	Marchio di fabbrica per cicli, biciclette a motore e motociclette.	277-30	30530	27-8-1925
29-7-1924	Luigi Norchi a Firenze.	Marchio di fabbrica per biciclette.	276-66	28527	21-8-1925
16-6-1925	Luigi Norchi a Firenze.	Marchio di fabbrica per cicli ed accessori.	275-70	31363	13-8-1925
12-5-1924	Officine Meccaniche Stigler a Milano.	Marchio di fabbrica per veicoli elettrici.	276-43	28114	19-8-1925
16-12-1924	Ditta Egidio & Giuseppe Terzi a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette.	277-2	30132	26-8-1925
18-2-1925	Wanderer Werke vorm. Winklhofer & Jaenicke Act. Ges. a Schönau presso Chemnitz (Germania).	Marchio di fabbrica per biciclette. (Già registrato in Germania al n. 22219).	277-33	30544	28-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-3-1923	Società Anonima Italiana « Bowden » a Milano.	Marchio di fabbrica per manubri e freni per velocipedi, semplici ed a motore e per motocicli, e le loro parti relative, levette di comando per i diversi organi di motocicli e velocipedi a motore.	276-4	25453	17-8-1925
18-7-1924	Remigio Galimberti a Sospiro (Cremona).	Marchio di fabbrica per biciclette.	276-65	28492	21-8-1925
18-6-1924	Ernesto Guidi a Bologna.	Marchio di commercio per parti ed accessori per biciclette.	276-49	28380	19-8-1925
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
12-6-1925	Società Anonima Manifattura Borgomaneri a Gallarate e a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	275-65	31339	13-8-1925
15-6-1925	Salvatore Bosisio a Milano.	Marchio di fabbrica per filati per sarti e calzolai.	275-48	31328	11-8-1925
14-11-1923	Ditta Emilio Brambilla & F.lli a San Rocco di Monza (Monza).	Marchio di fabbrica per filati di cotone sia setificati sia mercerizzati e candeggiati.	276-13	27045	17-8-1925
8-6-1925	Società Anonima Industria Sete Cucirine a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta reale, di seta di doppio, di cascame di seta, di seta artificiale, di cascame di seta artificiale, di cotone e di cascame di cotone, avvolti su rocche, rocchetti, tubetti, sigarette, in gomitoli, oppure preparati in matasse o matassine o comunque confezionate.	275-15	31312	7-8-1925
13-2-1925	Società Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	277-27	30488	27-8-1925
10-12-1924	Società Italiana Industria Cucirini a Pisa.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e filati per maglieria e ricamo	275-57	30084	12-8-1925
25-7-1923	Beniamino Luciani a Napoli.	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	276-9	26379	17-8-1925
15-11-1924	Ditta Milani & Nipoti a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	276-90	29993	24-8-1925
20-12-1924	Cotonificio Giovanni Milani & Nipoti a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	276-83	30146	24-8-1925
20-12-1924	Cotonificio Giovanni Milani & Nipoti a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	276-84	30147	24-8-1925
20-12-1924	Cotonificio Giovanni Milani & Nipoti a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	276-85	30148	24-8-1925
20-12-1924	Cotonificio Giovanni Milani & Nipoti a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	276-86	30149	24-8-1925
31-10-1924	Ditta Pio e Geronzio F.lli Rolla a Cornigliano Ligure, (Genova).	Marchio di fabbrica per tessuti.	276-92	30032	26-8-1925
22-12-1922	Salvatore Smirne ad Angri (Salerno).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone, cascame di cotone, canape e lino.	276-1	25070	17-8-1925
8-11-1924	J. L. Stifel & Sons a Wheeling West Virginia (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per cotoni in pezza, indumenti di qualsiasi specie, compresi vestiari e camicie.	276-80	28991	22-8-1925
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
24-7-1925	Giacomo Fabro Bernè, a Milano.	Marchio di fabbrica per ventriere e fascie elastiche.	275-30	31658	10-8-1925
15-4-1922	Ditta Pietro Borsani & C. a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature di ogni genere.	276-53	23643	20-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
17-6-1925	Giuseppe Cancello a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	275-62	31336	13-8-1925
24-2-1925	Cappellificio « La Famigliare » Società Anonima a Montevarchi (Arezzo).	Marchio di fabbrica per cappelli.	277-36	30565	28-8-1925
9-6-1925	Daniele Capponi a Bergamo.	Marchio di fabbrica per coperte da letto e per altri usi.	275-35	31315	11-8-1925
27-2-1925	Ditta E. Messulam a Milano.	Marchio di commercio per perle.	277-43	30619	30-8-1925
30-1-1922	Ditta Montanari Suder & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per calze di qualunque genere.	276-23	23206	18-8-1925
9-6-1924	Ditta Morlacchi & Rovellini a Parabiaco (Milano)	Marchio di fabbrica per calzature per donna.	276-47	28290	19-8-1925
10-12-1924	Ditta Ilario Silano a Chieri (Torino).	Marchio di fabbrica per coperte da letto di cotone o di seta.	277-6	30217	26-8-1825
30-12-1924	O'Sullivan Rubber Company, Inc. a New York.	Marchio di fabbrica per tacchi, sovratacchi, sottosuole e scatole.	277-7	30234	26-8-1925
22-1-1925	Ditta Cappellificio Biellese di Ramasco Vittor, a Sogliano Micca (Novara).	Marchio di fabbrica per cappelli.	277-11	30376	27-8-1925
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
12-4-1924	Saul D. Modiano, Società in Accomandita a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	276-41	28009	19-8-1925
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
29-1-1925	Ditta Palma a Trieste.	Marchio di fabbrica per tacchi di gomma.	277-13	30400	27-8-1925
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
12-3-1925	Ditta « A.R.T.I. » Arti Riunite Tipolitografiche Imperia a Imperia.	Marchio di fabbrica per articoli di tipografia, litografia, rilievografia, legatoria e cartoleria.	277-45	30667	30-8-1925
14-8-1923	Eberhard Faber Pencil Co. a Brooklyn (New York).	Marchio di fabbrica per matite, cannelli di penna, tubetti porta-gomma, capsule protettrici delle punte delle matite, gomme da cancellare.	276-10	26401	17-8-1925
5-12-1924	The Parker Pen Co. a Janesville, Wisconsin (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche.	276-97	30080	26-8-1925
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
22-1-1925	Luigi Capecchiacci a Firenze.	Marchio di commercio per prodotto chimico-farmaceutico per la cura delle malattie della pelle.	277-14	30413	27-8-1925
24-6-1925	Giuseppe Cappelli a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinale per iniezioni intramuscolari.	277-40	31353	28-8-1925
19-1-1924	Amerigo Castellazzi proprietario dell'« Istituto Galenico Italiano » a Bologna.	Marchio di fabbrica per magnesia purgativa.	276-30	27419	18-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-12-1924	Società Anonima Farmochimica Cutolo Ciaburri a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche e prodotti medicinali di ogni genere.	277-8	30260	26-8-1925
19-12-1924	Cooperativa Farmaceutica a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	277-5	30144	26-8-1925
19-12-1924	Cooperativa Farmaceutica a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato antiluetico.	277-4	30143	26-8-1925
29-9-1924	Luigi Cordero a Torino.	Marchio d fabbrica per ovaline antifecondative.	276-70	28768	21-8-1925
6-6-1925	Guido Di Giulio a Firenze.	Marchio di fabbrica per ricostituente del sistema nervoso e particolarmente dell'impotenza sessuale.	275-2	31308	6-8-1925
4-12-1924	Fabrik Pharmaceutischer Präparate a Francoforte s/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici.	276-99	30113	26-8-1925
8-2-1924	Cino Fantini, a Bologna.	Marchio di commercio per pomata per cure veterinarie.	276-19	27658	17-8-1925
26-8-1924	Farbenfabriken vorm Friedo Bayer & C., a Leverkusen (Germania).	Marchio di fabbrica per medicine per la cura delle malattie tropicali. (Già registrato in Germania il 6 gennaio 1923 al n. 296435).	276-67	28636	21-8-1925
7-1-1925	Ditta Mario Forte a Verona.	Marchio di fabbrica per tettarelle per allattamento, preservativi, guanti di gomma per operazioni e per uso domestico, siringhe ed aghi per iniezioni ipodermiche, anelli per dentizione, borse per ghiaccio e strumenti per chirurgia.	277-25	30458	27-8-1925
6-10-1924	Società Italiana Hatu & C.i a Bologna.	Marchio di fabbrica per preservativi.	275-55	28809	12-8-1925
25-6-1925	Istituto Chimico Opoterapico a Bologna.	Marchio di commercio per termometri da febbre.	275-88	31409	14-8-1925
26-6-1925	Istituto Chimico Opoterapico a Bologna.	Marchio di commercio per termometri da febbre.	275-89	31411	14-8-1925
26-6-1925	Istituto Chimico Opoterapico a Bologna.	Marchio di commercio per termometri da febbre.	275-90	31412	14-8-1925
5-6-1925	Istituto Nazionale Medico Farmacologico, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico farmaceutico.	275-14	31260	7-8-1925
1-10-1924	Laboratorio Chimico Farmaceutico a Vescovato (Cremona).	Marchio di fabbrica per rimedio per la scabbia, tigna, pitiriasi ed eczemi in genere.	276-75	28830	22-8-1925
20-2-1925	Libè Augusto Laboratorio Dentistico a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale lega di metallo bianco per dentiere.	277-35	30553	28-8-1925
23-12-1924	Mantovani I., a Rimini.	Marchio di fabbrica per specifico per curare le scottature e l'eritema solare.	276-88	30155	24-8-1925
15-2-1923	Mariani Luigi a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale a base di jodio organico.	276-2	25297	17-8-1925
19-11-1924	Parker Pen Co. a Janeoville, Wisconsin (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche.	276-89	28996	24-8-1925
8-6-1925	Perla & Pimpini, Laboratorio a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato generatore di forze per cavalli e bovini.	275-42	31310	11-8-1925
17-11-1924	Rapa Ubaldo ad Albairate (Milano).	Marchio di fabbrica per preparato antinevralgico.	276-91	29996	26-8-1925
1-5-1925	Sala P. Antonio Lodovico dei Concettini a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	275-23	31046	10-8-1925
1-5-1925	Sala P. Antonio Lodovico dei Concettini a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	275-24	31047	10-8-1925
1-5-1925	Sala P. Antonio Lodovico dei Concettini a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	275-25	31048	10-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-5-1925	Sala P. Antonio Lodovico dei Concettini a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	275-26	31049	10-8-1925
1-5-1925	Sala P. Antonio Lodovico dei Concettini a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	275-27	31050	10-8-1925
7-2-1925	Tavella Martino Guglielmo a Verona.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	277-41	30606	30-8-1925
3-1-1922	Washington Chemical Company Limited, a Washington Station, Durham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per magnesia calcinata per scopi terapeutici. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 407239).	275-81	23150	14-8-1925
19-6-1925	Zambelletti L. Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per uso terapeutico.	275-5	31366	6-8-1925
2-7-1925	Zambelletti L. Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per uso terapeutico.	275-7	31455	6-8-1925
2-7-1925	Zambelletti L. Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per uso terapeutico.	275-8	31456	6-8-1925
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici:**			
5-1-1923	Bollo Tommaso a Borzoli (Genova).	Marchio di fabbrica per vernice di rame per navi.	276-54	25217	20-8-1925
15-6-1925	Da Rin Olga a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice per calzature e cappelli di paglia.	275-47	31327	11-8-1925
8-12-1923	Löb Gebrüder a Giessen (Germania).	Marchio di fabbrica e di commercio per colori	276-15	27237	17-8-1925
25-9-1924	Rollero Federico a Sestri Ponente (Genova).	Marchio di fabbrica per colori, vernici, smalti, sottomarini e simili.	276-73	28776	22-8-1925
1-5-1924	Sutter A. Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici a Genova.	Marchio di fabbrica per materie coloranti.	275-53	28017	12-8-1925
5-9-1924	Vianelli Amilcare, a Genova.	Marchio di fabbrica per inchiostri fini, copiativi, neri e di colore.	276-71	28770	22-8-1025
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
10-5-1924	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici in genere.	275-11	28111	7-8-1925
16-6-1925	Cugini Praga, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli e prodotti di asfalto, bitume, catrame e loro miscele e composizioni.	275-50	31331	11-8-1925
7-11-1924	Erba - Società Anonima a Zurigo (Svizzera).	Marchio di fabbrica per prodotti per l'apparecchiatura e l'imbozimatura (incollatura) di fibre tessili in generale.	276-87	29975	24-8-1925
3-2-1925	Grosso Manfredi a Milano.	Marchio di fabbrica per blocchi di paraffina.	277-28	30513	27-8-1925
16-6-1925	Maggia Attilio, Rivolta Alessandro & Lanzara Dino, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato per la conservazione indefinita delle salme.	275-87	31333	14-8-1925
11-6-1924	Malfi Federico a Napoli.	Marchio di fabbrica per zanzarifugo.	276-50	28404	19-8-1925
12-6-1924	Manzoni Caterina a Pola.	Marchio di fabbrica per unguento estirpatore delle cimici.	276-59	28423	20-8-1925
19-6-1925	Società « Mobiliola », a Viareggio (Lucca).	Marchio di fabbrica per prodotto per lucidare e preservare i mobili dal tarlo.	275-4	31361	6-8-1925
20-6-1925	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per concime chimico composto essenzialmente di fosfato di calcio.	275-18	31370	7-8-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-6-1925	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per superfosfato parzialmente neutralizzato con ammoniaca atto a dare una miscela di fosfati solubili di calcio e di ammoniaca.	275-6	31369	6-8-1925
29-2-1924	Morelli Narciso Luigi e C., a S. Frediano a Settimo (Pisa).	Marchio di fabbrica per prodotto per render il terreno argilloso adatto alla vegetazione.	276-57	27488	20-8-1925
8-11-1924	Pucci (Fratelli) a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto per lavare biancheria.	276-94	30048	26-8-1925
24-6-1925	Schwenn H. C. a Magdeburgo (Germania).	Marchio di fabbrica per preparato antiruggine e per pulire metalli.	275-67	31352	13-8-1925
22-8-1924	Scotto Antonio a Cornigliano Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per lisciva e soda cristalli.	276-68	28667	21-8-1925
10-9-1924	Weil, Società Anonima Italiana a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per calzaturifici; cemento; celluloidine; colle; appretti, sformaline; cere; pece.	276-82	28730	24-8-1925
15-3-1923	Zünckel Rodolfo a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per pulire i metalli.	276-7	26179	17-8-1925
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
25-6-1924	Cangiano Giuseppe a Napoli.	Marchio di fabbrica per imballaggi per paste alimentari.	275-54	28402	12-8-1925
23-5-1923	Lähr Eugen Chemische Fabrik « Ara » a Würzburg (Germania).	Marchio di fabbrica per acchiappamosche.	276-5	25849	17-8-1925
26-11-1923	Mannori Paolo a Bologna.	Marchio di fabbrica per quadri metallici a chiusura in vetro per pubblicità.	276-14	27124	17-8-1925
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
19-6-1925	Atlantic Refining Company a Philadelphia-Pa (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per sostanze antiruggginose, petrolii, cere, paraffine, candele, olii lubrificanti ed olii minerali in genere, provenienti dal petrolio, sia medicinali che lubrificanti o solventi.	275-31	31304	11-8-1925
19-6-1925	Atlantic Refining Company a Philadelphia-Pa (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per sostanze antiruggginose, petrolii, cere, paraffine, candele, olii lubrificanti, ed olii minerali in genere, provenienti dal petrolio, sia medicinali che lubrificanti o solventi.	275-32	31305	11-8-1925
29-6-1925	Atlantic Refining Company a Philadelphia-Pa (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per sostanze antiruggginose, petrolii, cere, paraffine, candele, olii lubrificanti ed olii minerali in genere, provenienti dal petrolio, sia medicinali che lubrificanti o solventi.	275-33	31306	11-8-1925

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono visibili i marchi registrati internazionalmente, pubblicati nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 30 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore: A. JANNONI.

(543)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.